



# COMUNE DI BORGOLAVEZZARO

PROVINCIA DI NOVARA

## ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

**N. 12 DEL 01/10/2020**

**OGGETTO: MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SULLA S.P. 211, NEL CENTRO ABITATO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 7 delle norme della circolazione stradale, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. ed il relativo Regolamento d' esecuzione;

CONSIDERATA la necessità di garantire la sicurezza nell'attività in oggetto a favore degli addetti al rifacimento della segnaletica orizzontale;

PRESO ATTO che sarà necessario vietare la sosta integrando con pannello di R.F. lungo la S.P. 211, nelle aree individuate, al fine del corretto svolgimento delle attività in argomento;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

### ORDINA

- L'istituzione del divieto di sosta con orario 08.00/17.00, con pannello integrativo di rimozione forzata lungo la S.P. 211 il 03/10/2020 nel tratto interessato all'interno del centro abitato;
- L'istituzione del divieto di sosta con orario 08.00/17.00, con pannello integrativo di rimozione forzata negli stalli di sosta posti in Via Cavour n. 16;

### DISPONE

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune;

### DEMANDA

All'Area LLPP la collocazione e la manutenzione della idonea segnaletica relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento;

Al Comando di Polizia Locale ed alle Forze di Polizia, di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

### **AVVERTE**

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 285/92 e ss.mm., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'articolo 159, 1° lett. a) del D. Lgs. 285/92 e ss.mm.

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D. Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Ai sensi dell'articolo 3, 4° della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Piemonte entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, il ricorso non sospende la validità e l'esecuzione del presente provvedimento. E' altresì ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

**IL RESPONSABILE**

**Dott. Pier Giovanni  
Cavalotto**